

Regione Puglia



Guida alle Elezioni Regionali 2010

Premessa

Con l'approssimarsi delle elezioni regionali si ritiene utile fornire, a tutti gli interessati, un quadro generale illustrativo delle dinamiche che un tale evento implica, in termini sia di organizzazione della macchina elettorale, sia di procedure da seguire, sia di sistema elettorale.

Si farà riferimento, prevalentemente, alla disciplina contenuta nelle seguenti leggi :

- legge 17 febbraio 1968, n. 108 "Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale";
- legge 23 febbraio 1995, n. 43 "Nuove norme per la elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario";
- legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 "Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni";
- legge 2 luglio 2004, n. 165 "Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione";
- legislazione regionale in materia elettorale.

I riferimenti legislativi particolareggiati sono riportati in calce ad ogni paragrafo.

Evoluzione della legislazione elettorale

A partire dalla fine degli anni novanta, le disposizioni costituzionali relative alla materia elettorale regionale sono state profondamente modificate.

La novella normativa è stata attuata, dapprima, con la **legge costituzionale n. 1 del 1999**, relativa al sistema elettorale delle Regioni a statuto ordinario, quindi, con la **legge costituzionale n. 2 del 2001**, relativa a quello delle Regioni ad autonomia differenziata, infine, con la **legge costituzionale n. 3 del 2001**, la quale, ha attribuito alle Regioni ordinarie la competenza legislativa residuale, relativa anche alle proprie elezioni.

A livello regionale, tale processo risulta, a tutt'oggi, non ancora completato, infatti, solo sette Regioni a statuto ordinario su quindici hanno legiferato in materia elettorale: la Calabria, la Campania, il Lazio, le Marche, il Piemonte, la Toscana e **la Puglia**.

Nell'insieme queste leggi rimangono fedeli all'impianto delineato dalla normativa statale, prevedendo, infatti, da un lato, l'elezione diretta del Presidente e, dall'altra, conservando meccanismi elettorali idonei a garantire una maggioranza consiliare al Presidente eletto e alla coalizione che lo sostiene. Le stesse considerazioni possono essere fatte nei confronti delle Regioni e delle Province ad autonomia speciale che, nel loro insieme, non hanno ancora portato a termine la sostituzione della legislazione elettorale transitoria prevista dalla legge costituzionale n. 2 del 2001.

Legislazione elettorale della Regione Puglia

Il quadro normativo attuale in materia di elezioni regionali può essere così sintetizzato:

- nelle Regioni prive di nuovo statuto e nuova legge elettorale, continuano ad applicarsi le disposizioni della **legge 17 febbraio 1968, n. 108** (*Norme per l'elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale*) e della **legge 23 febbraio 1995, n. 43** (*Nuove norme per l'elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario*), come integrate dall'articolo 5 della legge costituzionale n. 1 del 1999, che ad esse fa espresso rinvio.
- nelle Regioni che, al contrario, si sono dotate di un nuovo statuto e di una nuova legge regionale, si applica tale specifica normativa regionale.

La Regione Puglia ha disciplinato il sistema di elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta con **legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2** (*Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale*). Per quanto non espressamente previsto ed in quanto compatibili con suddetta legge sono recepite la legge n. 108 del 1968 e la legge n. 43 del 1995, con le successive modificazioni ed integrazioni. Si applicano, inoltre, in quanto compatibili le altre disposizioni vigenti, anche regolamentari, in materia (*art. 1, c. 2 e 3, legge regionale n. 2 del 2005*).

I principi generali della materia sono contenuti negli **artt. 24, 38, 41 e 43** della **legge regionale 12 maggio 2004, n. 7** (*Statuto della Regione Puglia*).

La legislazione elettorale si struttura attorno ad alcuni elementi normativi principali che stabiliscono:

- organi regionali da rinnovare;
- indizione delle elezioni , determinazione e assegnazione dei seggi;
- elettorato attivo e passivo;
- candidature e liste elettorali;
- campagna elettorale;
- sistema di elezione, modalità di voto;
- funzionamento degli organi in scadenza ed avvio nuova legislatura;
- primi adempimenti dopo le elezioni.

Organi della Regione Puglia da rinnovare

La consultazione elettorale del 28 e 29 marzo 2010, indetta per la Puglia e le altre regioni a statuto ordinario, serve ad eleggere il Presidente della Giunta regionale e il Consiglio regionale.

Il **Presidente della Giunta regionale** è il massimo organo esecutivo regionale, è eletto a suffragio universale e diretto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni pugliesi contestualmente al rinnovo del Consiglio regionale (*di cui è membro*) ed è la figura istituzionale che rappresenta la Regione.

Una volta eletto nomina la **Giunta regionale**, l'altro organo esecutivo regionale, formata dal Presidente e da un numero di componenti, compreso il Vice Presidente, non superiore a un quinto dei consiglieri assegnati alla Regione.

Il **Consiglio regionale**, che raffigura l'organo legislativo e di rappresentanza politica della Comunità pugliese, svolge la funzione di indirizzo e di controllo dell'attività della Giunta regionale, ed è composto da settanta membri, compreso il Presidente eletto, di cui cinquantasei eletti sulla base di liste circoscrizionali concorrenti e tredici eletti tra i gruppi di liste collegate con il candidato Presidente eletto.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI:

Legge Regionale 28 gennaio 2005, n. 2 Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale, artt. 2, 3

Legge Regionale 12 maggio 2004, n. 7 Statuto della Regione Puglia

Indizione delle elezioni

Una volta compiuto il quinquennio di carica dalla data delle precedenti elezioni si procede alla indizione di nuove elezioni per rinnovare il Consiglio regionale e il Presidente della Giunta regionale della Puglia.

Le precedenti elezioni si sono tenute il 3 e 4 aprile 2005, di conseguenza la legislatura scade il 3 aprile 2010.

Le elezioni per il rinnovo possono essere effettuate a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del quinquennio, per cui la prima data utile è quella di domenica 7 marzo 2010 e l'ultima è quella di domenica 28 marzo 2010.

Si voterà domenica 28 e lunedì 29 marzo 2010.

L'indizione delle nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Regione deve, invece, avvenire entro tre mesi in tutte le ipotesi di scioglimento del Consiglio regionale previste dallo Statuto.

Le elezioni regionali sono indette con il **decreto di convocazione dei comizi elettorali**, adottato dal Presidente della Regione, e con il quale si fissa, ufficialmente, la data della consultazione elettorale.

Contemporaneamente all'emanazione del decreto di convocazione dei comizi, il Presidente della Regione, emana il **decreto di determinazione dei seggi del Consiglio regionale e di assegnazione degli stessi alle singole circoscrizioni**.

I detti decreti sono comunicati ai Sindaci dei Comuni della Regione, i quali ne danno notizia agli elettori attraverso la pubblicazione di un apposito manifesto da affiggere 45 giorni prima della data stabilita per le elezioni.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni elettorali, corrispondenti alle province, è effettuata dividendo il numero degli abitanti della Regione per il numero dei seggi del Consiglio regionale ed assegnando i seggi in modo proporzionale alla popolazione residente di ciascuna circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Si deve tener presente che poiché soltanto i 4/5 dei consiglieri assegnati sono eletti sulla base delle liste circoscrizionali concorrenti, ai fini della ripartizione dei seggi il numero degli abitanti della Regione Puglia va diviso non per il numero dei seggi complessivamente assegnati (70), ma per il numero dei seggi effettivamente da attribuire (56) con sistema proporzionale. Inoltre ai fini della determinazione della popolazione bisogna riferirsi ai dati risultanti dall'ultimo censimento generale risalenti al 21 ottobre 2001.

Nell'assegnazione dei seggi, effettuata in occasione della consultazione elettorale del 2005 e riportata nella **Tabella 1**, in pratica, la popolazione residente nella Regione Puglia è stata rapportata ai 56 seggi da assegnare, a mente di legge, su base circoscrizionale. Il quoziente ottenuto è stato rapportato alla popolazione residente in ciascuna provincia ottenendo così una prima assegnazione di 53 seggi a quozienti interi e, successivamente, attribuendo ai maggiori resti i rimanenti 3.

Tabella 1: Assegnazione alle circoscrizioni elettorali della Regione Puglia dei cinquantasei seggi di Consigliere regionale - elezioni regionali 2005 -

CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI	POPOLAZIONE CENSIMENTO 2001	QUOZIENTI INTERI	RESTI	SEGGI ASSEGNATI
BARI	1.218.038	16	69.264,6	17
BAT	383.016	5	24.026,3	5
BRINDISI	402.422	5	43.430,3	6
FOGGIA	649.598	9	3.412,9	9
LECCE	787.825	10	69.841,6	11
TARANTO	579.806	8	5.419,3	8
TOTALI	4.020.707	53	215.395,0	56

I resti più alti in corrispondenza dei quali è stato assegnato un altro seggio sono evidenziati in grassetto.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI:

Legge Regionale 28 gennaio 2005, n. 2 Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale, artt. 3, 4, 5

Legge Regionale 12 maggio 2004, n. 7 Statuto della Regione Puglia, art. 24

Legge 17 febbraio 1968, n. 108 Norme per le elezioni dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale, artt. 2, 3

Legge 23 febbraio 1995, n. 43 Nuove norme per le elezioni dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario, art. 1

DPCM 2 aprile 2003 Popolazione legale della Repubblica in base al censimento del 21 ottobre 2001

Elettorato attivo e passivo

Sono legittimati a votare per il Presidente della Giunta regionale e per il Consiglio regionale tutti i cittadini che abbiano compiuto il 18° anno di età entro il primo giorno dell'elezione (*vale a dire che siano nati prima del 29 marzo*) e che siano iscritti nelle liste elettorali di un comune della Puglia.

Il medesimo requisito anagrafico è richiesto per chi voglia candidarsi e avvalersi del diritto di elettorato passivo, vale a dire della possibilità di essere eletto.

Si tenga presente che la Carta Costituzionale riconosce a tutti i cittadini, sia uomini che donne, il diritto di accedere agli uffici pubblici ed alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge (*art. 51 della Costituzione*).

Tutta la materia dell'elettorato passivo, in relazione ai requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere regionale trova la sua disciplina principalmente nella **legge 23 aprile 1981, n. 154**, che ha individuato in un unico testo normativo le cause che impediscono di ricoprire la carica di consigliere regionale.

Successivamente, con la **legge 19 marzo 1990, n. 55** (*Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale*), modificata dalla **legge 19 gennaio 1992, n. 16**, il legislatore ha individuato, in particolare all'**art. 15**, una serie di preclusioni alla candidatura a consigliere regionale e alla assunzione di qualsiasi incarico negli enti dipendenti o vigilati dalla Regione: si tratta di cause che determinano la non candidabilità del soggetto.

Fatte salve queste cause ostative, sono dunque eleggibili - cioè possono candidarsi - a Presidente della Giunta regionale e a Consigliere regionale gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che, come detto, abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, nel primo giorno fissato per la votazione (*quindi non è necessario essere residenti in un comune della regione nella quale si intende candidarsi*).

La legge prevede peraltro che nessuno può candidarsi in più di due regioni nelle quali si voti nella stessa data, stabilendo anche che qualora un candidato risulti eletto in entrambe le regioni debba optare per l'una o l'altra.

L'ineleggibilità trae fondamento dall'esigenza di garantire la assoluta trasparenza del procedimento elettorale, attraverso l'esclusione delle persone che per la loro particolare posizione o situazione o rapporto potrebbero influenzare la libera volontà degli elettori, recando così turbamento al corretto procedimento che porta all'espressione del voto.

La legge stabilisce espressamente chi è ineleggibile, cioè chi non può candidarsi poiché per la carica ricoperta ed esercitata nell'ambito territoriale della Regione (*per esempio, alti funzionari dello Stato, ecclesiastici, magistrati*) potrebbe essere favorito rispetto agli altri candidati. In questo caso, tuttavia, la causa di ineleggibilità può venire meno se l'interessato si dimette dalla carica, ovvero, è trasferito in altra regione non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

Per quanto riguarda le varie fattispecie di ineleggibilità si rinvia a quanto previsto dall'**art. 2** della richiamata legge 154 del 1981.

Nella Regione Puglia è inoltre sancito un ulteriore profilo di ineleggibilità: non sono infatti eleggibili a Presidente della Regione e a Consigliere regionale i Presidenti delle Province della Regione e i Sindaci dei Comuni della Regione (*art. 6, legge regionale n. 2 del 2005*).

Sono poi previste una serie di cause, non rimosibili in alcun modo dall'interessato, che comportano un' inidoneità assoluta a ricoprire la carica, tanto che l'eventuale l'elezione di soggetti colpiti da cause di tale tipo risulterebbe nulla e, qualora la causa sopravvenisse dopo l'elezione, comporterebbe la decadenza stessa dalla carica.

La legge n. 55 del 1990, come modificata prima dalla legge n. 16 del 1992 e successivamente dalla **legge 13 dicembre 1999, n. 475**, ha individuato, specificamente all'articolo 15, una serie di cause di non candidabilità, riferite a particolari gravi reati, ritenute dal legislatore così gravi da costituire causa ostativa alla possibilità di candidarsi del soggetto, tenuto conto che al fine di tutelare il diritto di elettorato passivo, viene stabilito che la non candidabilità sopravviene solo con la condanna in forma definitiva.

A titolo esemplificativo la normativa sopra richiamata prevede che non possano essere candidati alle elezioni regionali:

- coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli **articoli 314** (*peculato*), **316** (*peculato mediante profitto dell'errore altrui*), **316-bis** (*malversazione a danno dello Stato*), **317** (*concussione*), **318** (*corruzione per un atto d'ufficio*), **319** (*corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio*), **319-ter** (*corruzione in atti giudiziari*), **320** (*corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio*) del Codice Penale;
- coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera b), di cui al punto precedente;

- coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI:

Legge Regionale 28 gennaio 2005, n. 2 Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale, art. 6

Legge 17 febbraio 1968, n. 108 Norme per le elezioni dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale, art. 4

Legge 23 aprile 1981, n. 154 Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale ed in materia di incompatibilità degli addetti al servizio sanitario nazionale

legge 19 marzo 1990, n. 55 Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale

Liste e candidati

Modalità e termini di presentazione delle candidature

Le candidature alla carica di Presidente della Regione Puglia vanno presentate alla cancelleria della Corte d'Appello del capoluogo di regione presso la quale è istituito ed ha sede l'Ufficio Centrale Regionale (*Corte d'Appello di Bari*).

Le liste dei candidati per l'elezione dei Consiglieri regionali debbono, invece, essere presentate agli Uffici Centrali Circostrizionali costituiti presso le cancellerie dei Tribunali nella cui giurisdizione è il Comune capoluogo di provincia (*Tribunali di Bari, Foggia, Brindisi, Lecce, Taranto e Barletta-Andria-Trani*).

La costituzione dell'Ufficio centrale circostrizionale avviene entro il terzo giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi (*cioè entro il 42° giorno antecedente quello della votazione*), mentre quella dell'Ufficio centrale regionale entro cinque giorni dalla medesima data (*vale a dire entro il 40° giorno antecedente quello della votazione*). Entrambi gli Uffici sono composti di tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati, rispettivamente, dal presidente del Tribunale (per l'Ufficio centrale circostrizionale) e dal presidente della Corte d'appello (per l'Ufficio centrale regionale).

La presentazione delle candidature deve avvenire dalle **ore 08,00 del trentesimo giorno alle ore 12,00 del ventinovesimo giorno** antecedenti quelli della votazione, quindi, in riferimento a questa tornata elettorale, si tratta del **26 e 27 febbraio 2010**.

Per consentire la presentazione delle candidature, la cancelleria del Tribunale presso cui ha sede l'Ufficio centrale circostrizionale e la cancelleria della Corte d'Appello presso la quale è costituito l'Ufficio centrale regionale restano aperte quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 08,00 alle ore 20,00 il primo giorno, e dalle ore 08,00 alle ore 12,00 il secondo giorno.

Documentazione richiesta per la candidatura alla carica di Presidente

Per la presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale la legge richiede la produzione dei seguenti documenti:

- **dichiarazione di presentazione della candidatura** contenente la **dichiarazione di collegamento con uno o più gruppi di liste provinciali**. Dette liste devono essere presentate e ammesse in almeno tre circoscrizioni con lo stesso contrassegno (*art. 3, c. 2, legge regionale n. 2 del 2005*).

Costituiscono “gruppo” le liste provinciali presentate nella stessa regione con il medesimo contrassegno.

- **Dichiarazione di accettazione della candidatura** nella quale il candidato Presidente deve indicare la persona delegata a depositare la propria candidatura e, dichiarare di non trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità o incandidabilità previste dalla legge .
- **Certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica.**

La presentazione della candidatura e la dichiarazione di collegamento, unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura, devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'**articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53** (*Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale*), e successive modifiche ed integrazioni.

Le candidature alla carica di Presidente sono ammesse, dall'Ufficio centrale regionale, a condizione che siano conformi alla legge elettorale regionale.

Presentazione delle liste dei candidati

Le disposizioni di legge in materia di consultazioni elettorali per le regioni a statuto ordinario dispongono che il Consiglio regionale di ciascuna di esse debba essere composto per **quattro quinti** da consiglieri eletti con sistema proporzionale sulla base di liste provinciali concorrenti e per **un quinto**, invece, da consiglieri eletti con sistema maggioritario di liste regionali concorrenti. Non così per quanto attiene alle elezioni regionali in Puglia. La già richiamata legge elettorale pugliese (*legge regionale n. 2 del 2005*) prevede, infatti, alcune innovazioni rispetto alla normativa statale tra le quali l'abolizione del cosiddetto 'listino': le liste circoscrizionali sono collegate alla candidatura comune del Presidente della Giunta; i seggi costituenti il premio di maggioranza (*13 su 70*) sono assegnati a candidati delle liste circoscrizionali. In Puglia, quindi, la lista regionale, prevista dalla legge n. 108 del 1968 così come modificata dalla legge n. 43 del 1995, deve intendersi composta, successivamente all'attribuzione di tutti i seggi da parte dell'Ufficio centrale regionale, esclusivamente attingendo dai gruppi di liste provinciali che abbiano conseguito almeno un seggio della quota proporzionale (*art. 9, legge regionale n. 2 del 2005*).

Come indicato in precedenza, le liste per le elezioni del Consiglio regionale devono essere presentate e ammesse in almeno tre circoscrizioni con lo stesso contrassegno.

Dette liste, in ciascuna circoscrizione, potranno contenere un numero di candidati non inferiore al numero dei Consiglieri da eleggere e non superiore allo stesso numero aumentato di un quarto, con arrotondamento all'unità superiore se il decimale è maggiore di cinque.

Pertanto, le liste potranno contenere un numero di candidati compreso tra:

- 17 e 21 per la circoscrizione di Bari;
- 5 e 6 per Barletta – Andria – Trani (BAT);
- 6 e 7 per Brindisi;
- 9 e 11 per Foggia ;
- 11 e 14 per Lecce;
- 8 e 10 per Taranto.

Di tutti i candidati deve essere indicato il cognome, nome, luogo e data di nascita e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.

Rappresentanza dei sessi nelle liste

Ai sensi dell'art. 3, comma 3 della citata legge regionale n. 2 del 2005, si è stabilito, inoltre, che, in ogni gruppo di liste (*si è detto che, costituiscono un gruppo almeno tre liste provinciali con il medesimo contrassegno*) è necessario che sia rispettata una certa proporzione in relazione alla rappresentanza dei sessi. In altri termini, in ciascun gruppo di liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati. Il mancato rispetto di questa proporzione comporta, per i movimenti e i partiti politici presentatori di liste, la condanna a versare, alla Giunta regionale, l'importo del rimborso delle spese elettorali di cui alla **legge 3 giugno 1999, n. 157** (*Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici*), fino ad un massimo della metà, in misura direttamente proporzionale ai candidati in più rispetto a quello minimo consentito. L'ammontare della somma è determinato con proprio decreto dal Presidente della Regione.

Sottoscrizione delle liste

Ogni lista provinciale deve essere sottoscritta da un numero di elettori che varia a seconda della popolazione della circoscrizione.

Ai sensi dell'art. 9, comma 2 della legge n. 108 del 1968, e successive modificazioni, le liste devono essere presentate:

- a) da almeno 750 e da non più di 1.100 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni elettorali provinciali fino a 100.000 abitanti;
- b) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni elettorali provinciali con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;
- c) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni elettorali provinciali con più di 500.000 abitanti e sino ad 1.000.000 di abitanti;
- d) da almeno 2.000 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni elettorali provinciali con più di 1.000.000 di abitanti.

In Puglia, quindi, per presentare una lista di candidati, occorre una sottoscrizione di:

- almeno 1.000 e non più di 1.500 elettori nelle circoscrizioni di **Brindisi, Barletta - Andria - Trani (BAT)**;
- almeno 1.750 e non più di 2.500 nelle circoscrizioni di **Foggia, Lecce e Taranto**;
- almeno 2.000 e non più di 3.000 nella circoscrizione di **Bari**.

Nessun elettore può, comunque, sottoscrivere più di una lista di candidati.

In ciascuna regione in cui si tengono le consultazioni elettorali regionali, tutti i Comuni, nei **venti giorni** precedenti il termine di presentazione delle liste, devono garantire agli elettori di ogni comune la possibilità di sottoscrivere, con celerità, le liste dei candidati, per non meno di dieci ore (da lunedì a venerdì) e di otto ore (sabato e domenica) al giorno. Gli orari di apertura, ridotti alla metà per i Comuni con meno di tremila abitanti, sono resi noti al pubblico mediante loro esposizione, in maniera chiara e visibile anche durante le ore di chiusura degli uffici (*art. 1, c. 4, legge n. 43 del 1995*).

La firma degli elettori deve avvenire su appositi moduli, recanti il contrassegno di lista, il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita di ciascun candidato, nonché il nome, il cognome, luogo e data di nascita di ognuno dei sottoscrittori, e deve essere debitamente autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni.

I candidati in lista non possono figurare tra i presentatori della stessa, quindi le loro eventuali sottoscrizioni si devono ritenere come non apposte.

Nella dichiarazione di presentazione della lista provinciale è contenuta, anche: **1)** l'indicazione di due delegati incaricati di assistere alle operazioni di sorteggio delle liste, di effettuare le designazioni dei rappresentanti di lista, di ricevere le comunicazioni, di proporre, eventualmente, i ricorsi previsti dalla legge (art. 10, legge n. 108 del 1968); **2)** l'indicazione di delegati alla

presentazione delle liste provinciali designati a dichiarare il collegamento con un candidato alla carica di Presidente della Giunta. Comunque, giova ricordare che l'indicazione dei due delegati, sopra menzionata, non costituisce requisito essenziale della dichiarazione, e che la loro mancata indicazione non determina, in alcun modo, come conseguenza, la nullità della dichiarazione medesima, ma, comporta soltanto l'impossibilità di nominare propri rappresentanti presso i seggi elettorali e presso l'Ufficio centrale circoscrizionale nonché l'impossibilità di presentare ricorsi contro le decisioni di eliminazione della lista o di suoi candidati. Per contro, la mancata indicazione dei delegati alla presentazione delle liste provinciali comporta l'impossibilità di dichiarare il collegamento con un candidato alla carica di presidente della giunta, collegamento che costituisce requisito indispensabile essendo richiesto a pena di nullità della presentazione stessa.

In tema di sottoscrizione delle liste si deve, inoltre, considerare la deroga prevista per quei partiti e/o movimenti che abbiano già rappresentanza nel Consiglio regionale ovvero, anche soltanto in una delle due Camere del Parlamento, che sono esonerati dagli obblighi, sopra menzionati, di far sottoscrivere le proprie liste circoscrizionali. In tal senso dispone l' **art. 37 della legge regionale 31 dicembre 2009, n. 34** (*Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2010 e bilancio pluriennale 2010 - 2012 della Regione Puglia*), che si riporta integralmente qui di seguito, ai sensi del quale:

“ Il comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale), è sostituito dal seguente:

“ 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale), da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, nelle prossime elezioni regionali per il rinnovo del Consiglio regionale della IX legislatura le liste circoscrizionali, con simbolo anche composito, che sono espressioni di partiti o movimenti rappresentati da gruppi consiliari già presenti in Consiglio o costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura in corso al momento della indizione delle elezioni anche in una sola delle Camere, o per iniziativa di un solo consigliere regionale in carica nella legislatura appena conclusa, sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori. In tal caso la delega alla presentazione della lista viene effettuata dal legale rappresentante del gruppo o del partito, o dal consigliere regionale, i quali possono, a loro volta, sub delegare un altro soggetto, con atto autentificato da notaio ” (art. 37, legge regionale n. 34 del 2009).

Nella **tabella 2** sono riportate sinteticamente tutte le informazioni, sopra menzionate, sul numero di candidati che ciascuna lista può contenere e sul numero di firme richieste per la sua sottoscrizione.

Tabella 2 Numero minimo e massimo di candidature possibili e numero minimo e massimo di firme richieste per la sottoscrizione delle liste.

CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI	SEGGI ASSEGNATI	MIN E MAX CANDIDATURE	MIN E MAX FIRME RICHIESTE
BARI	17	17 - 21	2.000 – 3.000
BAT	5	5 - 6	1.000 – 1.500
BRINDISI	6	6 - 7	1.000 – 1.500
FOGGIA	9	9 - 11	1.750 – 2.500
LECCE	11	11 - 14	1.750 – 2.500
TARANTO	8	8 - 10	1.750 – 2.500

Documentazione richiesta per la candidatura alla carica di Consigliere

Per la presentazione delle candidature relative alle liste provinciali per l'elezione del Consiglio regionale nella Regione Puglia la legge richiede, oltre alla **dichiarazione di presentazione della lista provinciale dei candidati**, anche i documenti di seguito elencati:

- **certificati dei Sindaci** dei singoli comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della circoscrizione. Detti certificati potranno anche essere collettivi, cioè redatti in un unico atto, e dovranno essere rilasciati entro il termine perentorio di ventiquattro ore dalla richiesta;

- **dichiarazione di accettazione della candidatura** da parte di ciascun candidato della lista provinciale, debitamente firmata e autenticata e contenente esplicita dichiarazione del candidato medesimo di non trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità di cui all'art. 6 della legge regionale n. 2 del 2005 e alla legge n. 154 del 1981; nonché l'espressa dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 15, comma 1 della legge n. 55 del 1990 e successive modificazioni ;
- **dichiarazione di collegamento** della lista provinciale con un candidato alla carica di Presidente della Giunta, oltre che copia di analoga dichiarazione resa dal medesimo candidato Presidente;
- **certificato di iscrizione** nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica di ciascun candidato;
- **modello di contrassegno** della lista provinciale, presentato in triplice esemplare, che potrà essere anche figurato e che verrà riprodotto sul manifesto recante le liste dei candidati e sulle schede di votazione. *“Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza ovvero con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente da altri partiti. A tali fini costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente o isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonché le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento. Non è ammessa, inoltre, la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in parlamento, possano trarre in errore l'elettore. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi. Infine, non è ammessa la presentazione di contrassegni che non siano stati ammessi a precedenti consultazioni elettorali per effetto di un provvedimento giurisdizionale pronunciato negli ultimi tre anni, trasmesso dagli interessati all'organo preposto alla ricezione e ammissione delle liste e delle candidature” (art. 8, c. 2, legge regionale n. 2 del 2005).*

Ammissione delle candidature e delle liste dei candidati

Le candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale e le liste dei candidati consiglieri, rispondenti ai requisiti previsti dalla legge (*art. 2, c. 6 e art. 8, c. 2, legge regionale n. 2 del 2005; art. 10 legge n. 108 del 1968 e successive modificazioni*), sono ammesse, rispettivamente, dall'Ufficio centrale regionale e dagli Uffici centrali circoscrizionali, **improrogabilmente** entro **ventiquattro ore** dalla scadenza del termine per la presentazione delle liste.

Effettuati i controlli sulle candidature a Presidente della Giunta regionale e sulle liste provinciali dei candidati alla carica di Consigliere e, quindi, sulla documentazione richiesta, sui contrassegni utilizzati, sul numero dei candidati e dei sottoscrittori, sulla loro iscrizione nelle liste elettorali, sulle autenticazioni, ecc. ; adottate e comunicate, ai delegati di lista, le eventuali modificazioni, cancellazioni o contestazioni rese necessarie; uditi gli stessi delegati delle liste contestate o modificate; assunte e comunicate le decisioni conclusive sui casi controversi e su eventuali ricorsi presentati, gli Uffici anzidetti iniziano le operazioni di numerazione, mediante sorteggio, per assegnare, a ciascun candidato Presidente, a ciascuna lista ammessa ed ai singoli candidati che la compongono, un numero d'ordine progressivo. I sorteggi devono essere effettuati alla presenza dei delegati di lista e dei candidati presidenti appositamente convocati.

Compite le operazioni menzionate, l'Ufficio centrale regionale e l'Ufficio centrale circoscrizionale provvedono a comunicare ai delegati le definitive decisioni adottate, cioè: numero d'ordine attribuito ai candidati presidenti; numero d'ordine attribuito a ciascuna lista circoscrizionale e numero d'ordine assegnato a ciascuno dei candidati compresi nella medesima. Successivamente, una volta completate tutte le formalità relative all'esame e all'ammissione delle liste e delle candidature alla carica di Presidente della Giunta, l'Ufficio centrale regionale e gli Uffici centrali circoscrizionali comunicano alle Prefetture della Regione, rispettivamente le candidature a Presidente e le liste provinciali definitivamente ammesse, in modo che si provveda: *a)* alla stampa del manifesto (con le liste dei candidati e dei rispettivi contrassegni) e al suo invio ai Sindaci dei Comuni della provincia, i quali ne curano l'affissione all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro il **quindicesimo giorno** antecedente quello fissato per la votazione; *b)* alla stampa delle schede di votazione, secondo le indicazioni impartite dalla Regione ed alla loro distribuzione alle sezioni elettorali dei Comuni; *c)* agli adempimenti di competenza delle Giunte comunali in ordine all'assegnazione degli spazi per la propaganda elettorale.

Gli Uffici centrali circoscrizionali comunicano ai sindaci dei Comuni compresi nella rispettiva circoscrizione elettorale provinciale l'elenco dei delegati di ciascuna lista provinciale entro il giovedì precedente la data della votazione.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI:

Legge Regionale 28 gennaio 2005, n. 2 Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale, artt. 2, 3, 8, 10

Legge Regionale 31 dicembre 2009, n. 34 Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2010 e bilancio pluriennale 2010 - 2012 della Regione Puglia, art. 37

Legge 17 febbraio 1968, n. 108 Norme per le elezioni dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale, artt. 9, 10, 11

Legge 23 febbraio 1995, n. 43 Nuove norme per le elezioni dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario, art. 1

Campagna elettorale

Per poter far sì che ai candidati ed ai soggetti politici coinvolti nell'agone elettorale vengano riconosciute parità di condizioni e trattamento, la vigente normativa che disciplina le modalità di svolgimento della campagna elettorale interviene, in particolare, stabilendo dei limiti alle spese consentite a ciascun candidato, partito, movimento o lista e, soprattutto, regolando l'attività dei mezzi di comunicazione ed informazione.

Quanto al primo aspetto, gli importi relativi alle spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alle elezioni regionali sono stabiliti dall'**articolo 5 della legge n. 43 del 1995** e sono rivalutati periodicamente con decreto del Ministro dell'Interno.

L'importo originario fissato dalla legge nel 1995, corrispondente alla cifra fissa pari a 60 milioni di lire, incrementato di un'ulteriore cifra pari al prodotto di 10 lire (*oggi 0,0054 euro*) per ogni cittadino residente nella provincia, è stato rivalutato sia in occasione delle elezioni regionali del 2000 (*con decreto del Ministro dell'Interno 21 marzo del 2000*) che in quelle, ultime, del 2005 (*con decreto del Ministro dell'Interno 12 marzo 2005*) e sarà ulteriormente rivalutato con apposito provvedimento anche in occasione della prossima tornata elettorale, le elezioni regionali del 2010.

In attesa dell'emanazione del nuovo decreto ministeriale, del quale si dovrà necessariamente tenere conto, la legge fissa, quindi, i seguenti limiti di spesa per ciascun candidato:

- candidato in lista provinciale: fino a un massimo di euro 34.247,89 + (0,0054 per ogni residente nella provincia);
- candidato in più liste provinciali: fino a un massimo del **10 per cento** in più dell'importo più alto consentito per una sola candidatura.

Nella **tabella 3** si riportano i tetti di spesa relativi alle elezioni regionali del 2005, determinati sulla base del decreto ministeriale del 12 marzo 2005.

Tabella 3 - Limiti di spesa di ciascun candidato fissati per le elezioni regionali 2005

Provincia	Abitanti	Limite massimo di spesa per ciascun candidato
BARI	1.218.038	€ 40.825,29
BAT	383.016	€ 36.316,18
BRINDISI	402.422	€ 36.420,97
FOGGIA	649.598	€ 37.755,72
LECCE	787.825	€ 38.502,14
TARANTO	579.806	€ 37.378,84

Le spese per la propaganda elettorale espressamente riferite ai candidati, ad eccezione del candidato Presidente, ancorché sostenute dai partiti di appartenenza o dalle liste, sono computate, ai fini dei limiti di spesa sopra evidenziati, tra le spese dei singoli candidati, eventualmente pro quota.

Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista, che partecipa alle elezioni, escluse quelle riferite direttamente ai candidati, non possono superare la somma risultante dall'importo di **1 euro** moltiplicato per il numero complessivo dei cittadini iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni provinciali nelle quali presenta proprie liste.

Sono spese elettorali quelle riferite: *a)* alla produzione, all'acquisto o all'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda; *b)* alla distribuzione e diffusione del materiale e dei mezzi di cui alla lettera a), compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri; *c)* all'organizzazione di manifestazioni di propaganda in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo; *d)* alla stampa, alla distribuzione e raccolta dei moduli, all'autocertificazione delle firme e all'espletamento di ogni operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali; *e)* al personale utilizzato e ad ogni prestazione o servizio inerente la campagna elettorale (*art. 11, c. 1, legge n. 515 del 1993*).

Per quanto riguarda il tema dell'accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali occorre fare riferimento alla **Legge 22 febbraio 2000, n. 28**.

A tal proposito, si rileva che la relativa disciplina vige a partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali, vale a dire da quando i cittadini sono informati della convocazione dei comizi tramite gli appositi manifesti che i sindaci devono affiggere (come già sottolineato in precedenza) almeno 45 giorni prima della data del voto.

Per tutte le P. A. a decorrere da tale data e fino alla chiusura delle operazioni di voto, vige il divieto di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle impersonali ed indispensabili per l'assolvimento delle funzioni istituzionali.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI:

Legge 10 dicembre 1993, n. 515 Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica

Legge 22 febbraio 2000, n. 28 Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica

Legge 23 febbraio 1995, n. 43 Nuove norme per le elezioni dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario, art. 5

Sistema di elezione

I sistemi elettorali sono lo strumento che regola la trasformazione delle scelte politiche degli elettori in voti e la trasformazione dei voti in seggi. Essi possono essere ripartiti in tre grandi categorie: *a)* sistemi proporzionali, basati sul principio della rappresentatività, per cui il numero dei seggi attribuiti alle liste è proporzionale al numero dei voti ricevuti; *b)* sistemi maggioritari, fondati sul principio della responsabilità degli eletti verso gli elettori in quanto mirano, prioritariamente, a garantire l'espressione della volontà della maggioranza, per cui chi ottiene la maggioranza (*relativa o/assoluta*) nel collegio o ambito di elezione vince il seggio; *c)* sistemi misti tendenti a garantire la volontà e la responsabilità della maggioranza, senza rinunciare, però, al principio della rappresentatività.

Le regioni italiane hanno visto susseguirsi diversi sistemi elettorali per l'elezione dei propri organi istituzionali. Si è passati da un sistema proporzionale puro, nelle elezioni dal 1970 al 1994, ad un sistema misto unico per tutte le regioni, dal 1995 al 2004, per giungere, a partire dal 2005, ad un sistema misto differenziato che la Regione Puglia ha adottato con l'approvazione delle, più volte citate leggi regionali: **legge regionale 12 maggio 2004, n. 7** (*Statuto della Regione Puglia*) e **legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2** (*legge elettorale regionale*).

Come già sottolineato in precedenza, la legge elettorale pugliese riprende sostanzialmente l'impianto delineato in precedenza dalla legislazione nazionale (*legge 108/1968; legge 43/1995; legge costituzionale 1/1999, art. 5*), con l'apporto tuttavia di alcune importanti novità; dall'abolizione del "listino" regionale ad una disciplina parzialmente diversa del sistema di votazione e delle modalità di voto, che caratterizzano il sistema elettorale della Regione.

Il Presidente della Regione è eletto direttamente con il sistema maggioritario: vince quindi chi ha più voti (*maggioranza relativa*) e non ci sono ballottaggi (*art. 2, c. 7, legge regionale n. 2 del 2005*).

Chi arriva secondo viene comunque eletto Consigliere regionale (*art. 2, c. 8, legge regionale n. 2 del 2005*).

L'elezione del Consiglio regionale della Puglia avviene sulla base di un **sistema misto** (in gran parte proporzionale, in piccola parte maggioritario).

Dei **settanta** consiglieri che compongono il Consiglio regionale i quattro quinti (56) sono eletti nelle circoscrizioni provinciali sulla base di liste concorrenti **in proporzione** ai voti ottenuti.

L'altro quinto (13) è eletto con il **sistema maggioritario** non sulla base di liste regionali concorrenti, stante l'eliminazione del "listino" regionale, ma attingendo dai gruppi di liste provinciali, collegate con il candidato Presidente eletto, che abbiano conseguito almeno un seggio della quota proporzionale.

In realtà il listino regionale non viene effettivamente eliminato (*l'art. 9 della legge regionale n. 2 del 2005 parla ,infatti, di modifica della sua composizione*), ma si rinnova il procedimento per la sua costituzione e quindi, la sua distribuzione all'interno della coalizione vincitrice della competizione elettorale: il premio di maggioranza che consente alle liste collegate al Presidente eletto di vedersi attribuiti i **tredici seggi** aggiuntivi, viene, perciò, costituito attingendo esclusivamente dai gruppi di liste provinciali che abbiano conseguito almeno un seggio con il proporzionale mediante il metodo del quoziente naturale e dei resti più alti.

In sostanza la nuova procedura elettorale non prevede più una lista precostituita dai partiti prima del voto e attribuita *in toto* o in parte alla coalizione vincente, ma una lista che si riempie sulla base dei risultati ottenuti. Il meccanismo di elezione del Consiglio regionale si articola quindi, *sic et simpliciter*, in due procedimenti (che saranno di seguito delineati): il primo con cui attraverso il metodo del quoziente corretto di un'unità vengono distribuiti 56 mandati (sistema di Hagenbach-Bischoff); un secondo con cui, attraverso il sistema del quoziente naturale e dei resti più alti, si distribuiscono 13 seggi aggiuntivi all'interno della coalizione vincente, al fine di favorire la sua funzione di governo (in senso lato) della Regione.

Scheda elettorale e modalità di voto

La votazione avviene su un'unica scheda.

Il modello di scheda elettorale da utilizzare per le elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta è stato approvato, con decreto del Presidente della Giunta regionale, nei termini prescritti (*quindici giorni dall'entrata in vigore della legge regionale n. 2 del 2005*), e precisamente il **14 febbraio 2005**.

Esso è formato secondo le indicazioni contenute nella stessa legge.

I nomi ed i cognomi dei candidati alla carica di Presidente sono scritti in un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato è collegato. Sulla destra, accanto a ciascun contrassegno, è stampata una riga per l'espressione di una preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale della lista votata.

I nominativi dei candidati presidenti e i contrassegni di ciascuna lista devono essere disposti, sulla scheda, secondo l'ordine risultato dai sorteggi compiuti, rispettivamente, dall'Ufficio Centrale Regionale e dagli Uffici Centrali Circoscrizionali.

La nuova legge elettorale ha ridefinito in parte le modalità del voto, prevedendo all'art. 7 una minuta disciplina tendente ad evitare la nullità del suffragio.

Ciascun elettore può:

- a) votare, con un unico voto, per un candidato alla carica di Presidente e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. Nel caso in cui l'elettore tracci un unico segno sulla scheda a favore di una lista, il voto s'intende espresso anche a favore del candidato Presidente ad essa collegato;
- b) votare per un candidato alla carica di Presidente, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo (*voto disgiunto*);
- c) esprimere un solo voto di preferenza per un candidato della lista da lui votata, scrivendone il cognome sull'apposita riga posta a fianco del contrassegno.

Bisogna, inoltre, considerare che:

- in caso di discordanza tra il voto di lista e il voto di preferenza al candidato, il voto è attribuito alla lista del candidato prescelto e al candidato medesimo;
- se il candidato Consigliere non è designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista, sarà ritenuto valido il voto di lista, se espressamente votata;
- se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha espresso la preferenza per un candidato della medesima lista, s'intende che abbia votato la lista alla quale lo stesso appartiene;
- se, invece, l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista, ma ha espresso la preferenza per un candidato appartenente a una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartiene il candidato indicato;
- nel caso in cui l'elettore esprima il voto a favore di un candidato Presidente e la preferenza per più di una lista ad esso collegata viene ritenuto valido il voto al candidato Presidente e nulli i voti di lista.

Assegnazione dei seggi

Preliminarmente, occorre precisare che possono partecipare all'assegnazione dei seggi soltanto le liste che abbiano superato la **soglia di sbarramento**. La più volte citata legge elettorale pugliese stabilisce, infatti, che non sono ammesse alla distribuzione dei seggi le liste collegate allo stesso Presidente (*la c.d. coalizione*) che non abbiano ottenuto, nell'intera regione, complessivamente tra loro, almeno il **5 per cento** dei voti validi.

A ciò deve aggiungersi, a partire dalle prossime elezioni, l'introduzione di uno sbarramento di lista a livello regionale del **4 per cento**, infatti: " *a partire dalle votazioni per le elezioni della IX legislatura, non sono ammessi all'assegnazione di seggi i gruppi di liste che, anche se collegate ad altre liste, non abbiano **individualmente** superato la soglia del 4 per cento dei voti validi* " (art. 11, lett. J, legge regionale n. 2 del 2005).

Per quanto riguarda la parte proporzionale il riparto dei seggi tra le liste è effettuato dagli uffici centrali circoscrizionali sulla base della **cifra elettorale** di ciascuna lista provinciale.

La cifra elettorale di ciascuna lista è data dalla somma dei voti di lista validi, ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione. In base alla cifra elettorale di ciascuna lista l'Ufficio centrale circoscrizionale procede al riparto dei seggi, secondo la seguente sequenza di operazioni utilizzate:

- a) effettuata la somma delle cifre elettorali di tutte le liste della circoscrizione ammesse ai seggi (cioè il totale dei voti validamente espressi in quella provincia), si divide, suddetta somma, per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione provinciale più uno;
- b) si ottiene così un risultato, in cui è trascurata la eventuale parte frazionaria, che rappresenta il **quoziente elettorale della circoscrizione**;
- c) si dividono i voti ottenuti da ciascuna lista per il quoziente elettorale circoscrizionale;
- d) si attribuiscono ad ogni lista tanti seggi quante sono le volte che il quoziente è contenuto nella cifra elettorale di lista;
- e) i seggi non assegnati vengono attribuiti al **Collegio Unico Regionale (CUR)**;
- f) si stabilisce la somma dei voti residuati da ogni lista;
- g) si determina la **cifra individuale** di ciascun candidato, vale a dire il numero di preferenze valide ottenute;
- h) si determina la **graduatoria dei candidati** di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali, sulla base della quale sono attribuiti i seggi ottenuti dalla lista (*si tenga presente che a parità di cifre individuali prevale l'ordine di presentazione nella lista*);

i) il Presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, in conformità dei risultati accertati dall'ufficio stesso, proclama eletti i candidati che hanno ottenuto le cifre elettorali più elevate, ovviamente, nei limiti dei posti cui la lista ha diritto e secondo la graduatoria sopra menzionata.

Per quanto attiene ai seggi non assegnati, di cui al precedente punto e), ciascun Ufficio centrale circoscrizionale comunica, a mezzo di estratto del verbale, all'Ufficio centrale regionale (costituito presso la Corte d'Appello del capoluogo di Regione: **1)** il quoziente elettorale circoscrizionale; **2)** il numero dei seggi rimasti non attribuiti nella circoscrizione; **3)** per ciascuna lista: il numero dei candidati in essa compresi, la cifra elettorale, il numero dei seggi attribuiti, i voti residui. Una volta ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli uffici circoscrizionali, l'Ufficio centrale regionale provvede ad assegnare i seggi non attribuiti nelle circoscrizioni compiendo le operazioni di seguito elencate:

- 1) si determina il numero complessivo dei seggi non attribuiti nelle circoscrizioni;
- 2) si determina il numero di voti residui di ciascuna lista provinciale;
- 3) si sommano i voti residui di tutte le liste con lo stesso contrassegno o gruppo di liste (*cifra elettorale residua liste della circoscrizione*);
- 4) si sommano tutti i voti residui di tutti i gruppi di liste (*cifra elettorale residua gruppo di liste*);
- 5) si determina il **quoziente elettorale regionale** dividendo la somma delle cifre elettorali residue di ciascun gruppo di liste per i seggi rimasti ancora da attribuire;
- 6) a ciascun gruppo di liste vengono attribuiti tanti seggi quante volte il quoziente elettorale regionale risulti contenuto nella cifra elettorale residua di ciascun gruppo di liste;
- 7) i seggi ancora rimanenti sono assegnati ai gruppi per i quali le divisioni hanno dato i maggiori resti, e in caso di parità di resti, a quei gruppi che hanno avuto maggiori voti residui (*cifra elettorale residua*). In caso di ulteriore parità si procede a sorteggio;
- 8) per ciascun gruppo di liste si procede, quindi, a formare la **graduatoria decrescente dei voti residui** (*cifra elettorale residua*) espressi in percentuale del relativo quoziente elettorale circoscrizionale. A tal fine si moltiplicano i voti residui di ciascuna lista provinciale per cento, e si divide il prodotto ottenuto per il quoziente circoscrizionale;
- 9) i seggi attribuiti a ciascun gruppo di liste sono assegnati alle liste provinciali in base a tale graduatoria. Nel caso in cui a una lista spetta un seggio, ma questa non ha più candidati disponibili, si passa alla lista dello stesso gruppo che la segue in graduatoria.

In riferimento al meccanismo maggioritario con il quale vengono assegnati i tredici seggi aggiuntivi (*il c. d. premio di maggioranza*) è necessario ribadire che il campo risulta circoscritto ai soli gruppi di liste che abbiano conseguito almeno un seggio della quota proporzionale. A tale scopo, l'Ufficio centrale regionale:

- a) calcola il **quoziente di maggioranza** dividendo la somma delle cifre elettorali conseguite (a livello regionale) dai gruppi di liste provinciali collegati con il Presidente eletto per tredici, trascurando l'eventuale parte frazionaria del quoziente;
- b) determina il numero di seggi da assegnare a ciascun gruppo, dividendo la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste per il quoziente di maggioranza;
- c) assegna i seggi che rimangono ancora da attribuire ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, ai gruppi che hanno conseguito le maggiori cifre elettorali.

I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste sono attribuiti nelle singole circoscrizioni secondo le modalità di cui al decimo e undicesimo comma dell'articolo 15 della legge n. 108 del 1968, peraltro, già indicate nei precedenti punti 8) e 9) e, a partire dalla prima circoscrizione alla quale non è stato ancora attribuito il seggio, ai sensi del decimo comma del citato articolo 15 della legge n. 108 del 1968. Qualora tutti i posti della graduatoria abbiano già dato luogo all'assegnazione di seggi, l'attribuzione di ulteriori seggi ha nuovamente inizio a partire dalla prima circoscrizione della medesima graduatoria (*art. 9, c. 5 e 6, legge regionale n. 2 del 2005*).

Ad ulteriore garanzia di governabilità è previsto che l'Ufficio centrale regionale effettui una verifica (*prima verifica*) tesa ad accertare che il numero di voti riservati al candidato Presidente risultato eletto sia pari o superiore al **40 per cento** del totale dei voti validi conseguiti da tutti i candidati alla carica di Presidente.

Nell'ipotesi in cui detta verifica desse esito negativo e, quindi, il numero di voti riservati al candidato presidente risultato eletto fosse **minore del 40** per cento si dovrà ulteriormente verificare che il totale dei seggi conseguiti dai gruppi di liste collegati al Presidente sia pari o superiore al **55 per cento** dei seggi assegnati al Consiglio (*seconda verifica*). Se è minore del cinquantacinque per cento si assegnano alla coalizione del Presidente eletto una **quota aggiuntiva** di seggi (*c. d. premio di governabilità*), che tenuti fermi i seggi già attribuiti, consenta di raggiungere il cinquantacinque per cento dei seggi del Consiglio.

Nell'ipotesi in cui dalla *prima verifica* emerga che il numero di voti riservati al candidato Presidente risultato eletto sia, invece, maggiore del **40 per cento** si effettueranno le stesse operazioni previste, sostituendo alla percentuale del 55 per cento quella del **60 per cento**.

Come sottolineato in precedenza, è nominato Consigliere anche il candidato alla carica di Presidente che abbia conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente, ovvero, in altri termini, colui che arriva secondo nella competizione elettorale. Ai fini dell'assegnazione di detto seggio possono verificarsi tre diverse ipotesi:

1. Se i seggi sono stati attribuiti tutti in sede circoscrizionale e, quindi non possono essere toccati, l'Ufficio centrale regionale procede all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, così facendo passare il totale dei seggi del Consiglio da settanta a settantuno. Di tale aumento si tiene conto nel calcolo del premio di maggioranza.
2. Se i seggi sono stati attribuiti in sede di Collegio Unico Regionale (CUR) con quozienti interi, viene utilizzato l'ultimo di tali seggi, cioè quello assegnato al gruppo di liste con la cifra elettorale più bassa, prendendo, ovviamente, in considerazione il gruppo di liste del Candidato non eletto.
3. Se, invece, i seggi sono stati attribuiti in sede di CUR ricorrendo ai resti o alla cifra elettorale, si prende il seggio assegnato al gruppo di liste con il resto minore e, se c'è stato sorteggio, si prende il seggio attribuito con sorteggio. Il gruppo di liste preso in considerazione è sempre quello del candidato non eletto.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI:

Legge Regionale 28 gennaio 2005, n. 2 Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale, artt. 2, 3, 7, 9, 10, 11

Legge 17 febbraio 1968, n. 108 Norme per le elezioni dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale, artt. 13, 14, 15

Legge 23 febbraio 1995, n. 43 Nuove norme per le elezioni dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario, artt. 2, 3

Fine della legislatura e rinnovo degli organi regionali

Consiglio regionale e Ufficio di Presidenza

Il Consiglio regionale resta in carica fino alla data di proclamazione degli eletti.

L' Ufficio di Presidenza, pertanto, continua l'esercizio delle proprie funzioni, limitatamente all'esercizio dell'amministrazione ordinaria, fino alla prima seduta del nuovo Consiglio.

Dopo la scadenza del Consiglio, anche il Presidente e la Giunta regionale rimangono in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio e del Presidente della Giunta, per l'ordinaria amministrazione.

Effettuata la proclamazione del candidato eletto Presidente della Giunta regionale e dei candidati eletti Consiglieri regionali ad opera del Presidente dell'Ufficio centrale regionale e di quello dell'Ufficio centrale circoscrizionale, **nella prima adunanza successiva alle elezioni regionali**, dopo l'assunzione della Presidenza e della Segreteria provvisorie, rispettivamente da parte del Consigliere più anziano di età e dei due più giovani (*il c.d. Ufficio provvisorio di Presidenza*), si procede in primo luogo **alla convalida degli eletti** e, successivamente, **all'elezione del Presidente del Consiglio regionale, di due Vice Presidenti e di due Segretari**, che costituiscono l'**Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale**, composto in modo tale da assicurare la rappresentanza delle opposizioni (*infatti, il Presidente o un Vice presidente e un Segretario sono attribuiti alle opposizioni per l'intera durata della legislatura*).

Al Consiglio regionale è riservata, quindi, la convalida dell'elezione dei propri componenti, oltre che l'elezione del suo Presidente e dell'Ufficio di Presidenza, che avviene a scrutinio segreto. In sede di convalida il Consiglio regionale deve esaminare d'ufficio la condizione degli eletti, in modo da accertare l'eventuale sussistenza di qualcuna delle cause di ineleggibilità previste dalla legge e, nel qual caso, annullare l'elezione provvedendo alla sostituzione con chi ne ha diritto.

La prima seduta del Consiglio regionale è convocata dal consigliere più anziano non prima di **quindici giorni** e non oltre **venticinque giorni** dalla data di proclamazione degli eletti. Se non si provvede in tal senso, il Consiglio può essere convocato da almeno dieci Consiglieri.

Presidente e Giunta regionale

Nella prima seduta del Consiglio regionale, dopo gli adempimenti di convalida dei Consiglieri eletti, il neo-eletto Presidente della Giunta presta giuramento di fedeltà alla Costituzione e allo Statuto e, successivamente, entro **dieci giorni** dalla sua proclamazione, nomina i componenti della Giunta regionale, tra i quali un Vice Presidente, dandone comunicazione al Consiglio regionale nella seduta successiva alla nomina. Dal momento della sua proclamazione al momento della nomina della nuova Giunta regionale, tutti i poteri dell'esecutivo sono provvisoriamente in capo allo stesso Presidente neo-eletto.

Gruppi consiliari

Entro **cinque giorni** dalla prima seduta, i Consiglieri sono tenuti a dichiarare all'Ufficio di Presidenza, per iscritto, il Gruppo consiliare al quale intendono appartenere. Detto termine è portato a dieci giorni dalla data della proclamazione per i Consiglieri che entrano a far parte del Consiglio nel corso della legislatura

Entro **dieci giorni** dalla prima seduta il Presidente del Consiglio regionale, indice le convocazioni dei Consiglieri appartenenti a ciascun Gruppo.

Ogni Gruppo procederà, a sua volta, alla costituzione del proprio Ufficio di Presidenza, della cui avvenuta costituzione è data, poi, comunicazione al Presidente del Consiglio regionale.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI:

Legge 17 febbraio 1968, n. 108 Norme per le elezioni dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale, artt. 17

Legge Regionale 12 maggio 2004, n. 7 Statuto della Regione Puglia, artt. 24, 25, 27, 29, 33, 41

Regolamento interno del Consiglio regionale, artt. 1, 5, 6, 7